

# **Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Tetto e facciate**

dell'11 agosto 2009

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge federale del 13 dicembre 2002<sup>1</sup> sulla formazione professionale (LFPr),

*decreta:*

## **Art. 1**

È conferita obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Associazione svizzera Tetto e facciate (ASTF) conformemente al regolamento del 22 settembre 2008<sup>2</sup>.

## **Art. 2**

<sup>1</sup> Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2009.

<sup>2</sup> L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

<sup>3</sup> L'obbligatorietà generale può essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

11 agosto 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

*Allegato*

Regolamento del Fondo per la formazione professionale Tetto e facciate con COG.

<sup>1</sup> RS **412.10**

<sup>2</sup> Il testo del regolamento è pubblicato anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 183 del 22 settembre 2009.

# **Regolamento del Fondo per la formazione professionale Tetto e facciate<sup>3</sup> con COG**

---

## **1 Nome e scopo**

### **Art. 1** Nome

Con il nome «Fondo per la formazione professionale Tetto e facciate», l'Associazione svizzera Tetto e facciate (ASTF) istituisce un fondo per la formazione professionale giuridicamente non autonomo ai sensi dell'articolo 60 della legge del 13 dicembre 2002<sup>4</sup> sulla formazione professionale (LFPr) ed emana il presente regolamento.

### **Art. 2** Scopo

Il Fondo ha lo scopo di promuovere la formazione professionale di base dei policostruttori AFC e degli addetti alle policostruzioni CFP.

## **2 Campo di applicazione**

### **Art. 3** Campo di applicazione territoriale

Il Fondo vale per tutto il territorio svizzero.

### **Art. 4** Campo d'applicazione aziendale

<sup>1</sup> Il Fondo vale per tutte le aziende o parti di aziende che appartengono al settore tetti e facciate, indipendentemente dalla loro forma giuridica, e che

- a. offrono e/o forniscono prodotti e servizi nel campo della pianificazione, della realizzazione, della manutenzione e della riparazione nel settore dell'involucro edilizio;
- b. isolano e stagnano in particolare facciate, tetti a falde e tetti piatti nonché opere d'ingegneria tenendo conto dell'efficienza energetica, dell'edilizia ecologica e della protezione dell'ambiente;

<sup>3</sup> Associazione svizzera Tetto e facciate (ASTF) (*SVDW, Schweizerischer Verband Dach und Wand*), Lindenstrasse 4, 9240 Uzwil, tel. +41 (0)71 955 70 30, fax +41 (0)71 955 70 40, e-mail: info@svdw.ch, www.svdw.ch

<sup>4</sup> **RS 412.10**

- c. sono membri dell'ASTF o sono assoggettati al Fondo tramite la dichiarazione d'obbligatorietà generale.

**Art. 5** Campo di applicazione personale

Il Fondo vale per tutte le aziende o parti di aziende che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, intrattengono rapporti di lavoro con:

- a. persone titolari di un attestato di formazione professionale di base riconosciuto quale copritetto, costruttore di tetti piatti, costruttore di facciate, policostruttore (indirizzi professionali: impermeabilizzazione, copertura di tetti, costruzione di facciate) o quale *Basis-Polybauer* e addetto alle policostruzioni (specializzazioni: impermeabilizzazione, copertura di tetti e costruzione di facciate);
- b. persone che non dispongono degli attestati di cui alla lettera a e persone con una formazione empirica che forniscono prestazioni di cui all'articolo 4.

**Art. 6** Validità per la singola azienda o parte di azienda

Il Fondo vale per le aziende o parti di aziende che rientrano nel campo d'applicazione territoriale, aziendale e personale del Fondo.

### **3 Prestazioni**

**Art. 7**

<sup>1</sup> Due terzi dei contributi sono destinati a ridurre i costi dei corsi interaziendali per le aziende formatrici di cui all'articolo 5 lettera a.

<sup>2</sup> Un terzo dei contributi è destinato alla promozione della formazione professionale di base e in particolare al finanziamento delle misure seguenti:

- a. sviluppo e mantenimento di un sistema globale di formazione professionale di base (valutazioni, sviluppi, progetti, comunicazione, garanzia della qualità);
- b. elaborazione e sviluppo di atti normativi;
- c. elaborazione, sviluppo, mantenimento e aggiornamento di documenti e materiale didattico a supporto della formazione professionale di base;
- d. sviluppo, mantenimento e aggiornamento di procedure di valutazione e di qualificazione per la formazione professionale di base;
- e. promozione delle nuove leve, marketing dei posti di tirocinio e del campo professionale;
- f. partecipazione a concorsi professionali nazionali e internazionali;
- g. copertura delle spese d'amministrazione del Fondo.

## **4 Finanziamento**

### **Art. 8** Obbligo di contribuzione

<sup>1</sup> Le aziende e le parti di aziende assoggettate al Fondo versano contributi per permettere al Fondo di raggiungere il suo scopo.

<sup>2</sup> Le aziende individuali sono soggette all'obbligo di contribuzione.

### **Art. 9** Base di calcolo

<sup>1</sup> La base per il calcolo dei contributi è costituita dall'azienda o parte di azienda di cui all'articolo 4 e dal numero totale dei rapporti di lavoro intrattenuti conformemente all'articolo 5.

<sup>2</sup> Il contributo è calcolato in base all'autodichiarazione dell'azienda.

<sup>3</sup> Se un'azienda rifiuta di presentare tale dichiarazione, la Commissione del Fondo (art. 15) procede a una stima secondo il proprio apprezzamento.

### **Art. 10** Contributi

<sup>1</sup> I contributi si compongono di:

- a. contributo per azienda o parte di azienda: Fr. 300.–
- b. contributo pro capite di cui all'articolo 5: Fr. 120.–

<sup>2</sup> Per le persone in formazione e gli impiegati d'ufficio non si devono versare contributi.

<sup>3</sup> I contributi per i collaboratori a tempo parziale devono essere versati solamente se questi ultimi sono soggetti alla legge federale del 25 giugno 1982<sup>5</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

<sup>4</sup> I contributi devono essere versati annualmente.

<sup>5</sup> I contributi secondo il capoverso 1 sono da considerarsi indicizzati secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo al 1° gennaio 2008. Vengono sottoposti a verifica ogni due anni e, se del caso, adeguati all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

### **Art. 11** Esonero dall'obbligo di contribuzione

<sup>1</sup> L'esonero dall'obbligo di contribuzione è disciplinato dall'articolo 60 capoverso 6 LFPr<sup>6</sup> in combinato disposto con l'articolo 68 capoverso 4 dell'ordinanza del 19 novembre 2003<sup>7</sup> sulla formazione professionale di base (OFPr).

<sup>2</sup> L'azienda che intende essere esonerata totalmente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione deve inoltrare una richiesta motivata alla Segreteria dell'ASTF.

<sup>5</sup> RS 831.40

<sup>6</sup> RS 412.10

<sup>7</sup> RS 412.101

**Art. 12** Limite degli introiti

Gli introiti da contributi non devono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 7, calcolati su una media di sei anni, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.

**5 Organizzazione, revisione e vigilanza**

**Art. 13** Assemblea dei delegati

L'Assemblea dei delegati dell'ASTF emana un regolamento di attuazione del Fondo.

**Art. 14** Comitato centrale

<sup>1</sup> Il Comitato centrale dell'ASTF è l'organo di vigilanza del Fondo e ne assume la gestione strategica.

<sup>2</sup> Il Comitato centrale dell'ASTF svolge in particolare i compiti seguenti:

- a. nomina dei membri della Commissione del Fondo;
- b. designazione della Segreteria del Fondo;
- c. attribuzione dei mezzi secondo il catalogo delle prestazioni e determinazione della parte destinata alla costituzione delle riserve;
- d. decisione su ricorsi contro le decisioni della Commissione del Fondo;
- e. approvazione di preventivo e consuntivo del Fondo.

**Art. 15** Commissione del Fondo

<sup>1</sup> La Commissione del Fondo è composta di tre o al massimo cinque membri, è l'organo direttivo del Fondo e si autocostruisce.

<sup>2</sup> La Commissione decide in merito:

- a. all'assoggettamento di un'azienda al Fondo;
- b. alla determinazione dei contributi di un'azienda in caso di ritardo nel pagamento;
- c. alla ripartizione di contributi in caso di concorrenza con un altro fondo per la formazione professionale d'intesa con la direzione di detto fondo.

<sup>3</sup> La Commissione vigila sulla Segreteria.

**Art. 16** Segreteria

<sup>1</sup> La Segreteria applica il presente regolamento nel quadro delle sue competenze.

<sup>2</sup> La Segreteria è responsabile dell'incasso dei contributi e del loro versamento per prestazioni di cui all'articolo 7 nonché dell'amministrazione e della contabilità. Stila il preventivo e il consuntivo.

**Art. 17** Consuntivo, contabilità e revisione

<sup>1</sup> La Segreteria gestisce il Fondo come conto con una contabilità propria. Il capitale del Fondo e il cambiamento dello stato patrimoniale sono riportati separatamente nel consuntivo dell'ASTF.

<sup>2</sup> Il consuntivo del Fondo è verificato nel quadro della revisione annuale dei conti dell'ASTF da parte dell'organo di revisione da essa incaricato.

**Art. 18** Vigilanza

<sup>1</sup> Il Fondo dichiarato di obbligatorietà generale è soggetto alla vigilanza dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) conformemente all'articolo 60 capoverso 7 LFPr<sup>8</sup>.

<sup>2</sup> Il consuntivo del Fondo e il rapporto di revisione vengono trasmessi all'UFFT per conoscenza.

**6** **Approvazione,  
conferimento del carattere obbligatorio generale e  
scioglimento**

**Art. 19** Approvazione

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea dei delegati il 20 giugno 2008 conformemente all'articolo 17.6 degli statuti dell'ASTF del 1° dicembre 2000.

**Art. 20** Conferimento del carattere obbligatorio generale

Il conferimento del carattere obbligatorio generale è disciplinato dal decreto del Consiglio federale.

**Art. 21** Scioglimento

<sup>1</sup> Se lo scopo del Fondo non può più essere raggiunto o se viene meno la base giuridica, il comitato centrale dell'ASTF scioglie il Fondo.

<sup>2</sup> Se il Fondo è stato dichiarato di obbligatorietà generale, per il suo scioglimento è necessario il consenso dell'UFFT.

<sup>3</sup> Un eventuale capitale residuo viene destinato a uno scopo affine.

22 settembre 2008

Walter Bisig

Jürg Schaufelberger

Presidente centrale

Direttore

<sup>8</sup> RS 412.10